

8 aprile 2019

***Memoria dell'avv. Filomena Gallo, segretario Associazione Luca Coscioni per l'audizione presso le Commissioni II<sup>^</sup> (Giustizia) e XII<sup>^</sup> (Affari sociali) della Camera dei Deputati in materia di liceità dell'eutanasia***

*Onorevoli Parlamentari,*

era il 13 settembre 2013, e ai sensi dell'art. 71 comma 2 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n.352 e successive modificazioni, venivano depositate circa 70 mila firme raccolte per la proposta di legge di iniziativa popolare “*Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia*”. Il 15 marzo 2015, nel corso di un Consiglio generale dell'Associazione Luca Coscioni all'interno di una sala del Senato, *Marco Cappato, Mina Welby e Gustavo Fraticelli* hanno annunciato l'inizio di disobbedienze civili, fornendo informazioni e, in alcuni casi, assistenza logistica e finanziaria, alle persone che vogliono ottenere l'eutanasia, quando vi siano le condizioni previste dalla proposta di legge di iniziativa popolare del Comitato per l'eutanasia legale.

Da quel momento a oggi, sono 691 le persone aiutate e presentatisi in forma non anonima, oltre 15 alla settimana.

A queste persone, oltre a dare informazioni sulle possibilità di cura, di accesso alle cure palliative e di accompagnamento attraverso la legge 219/2017, vengono fornite tutte le indicazioni per contattare le strutture svizzere che praticano suicidi assistiti.

Al 13 settembre 2018 sono 130 mila le firme totali di persone che chiedono la legalizzazione dell'eutanasia.

In questa sede di esame di proposte di legge di iniziativa popolare e di iniziativa parlamentare, inerenti la legalizzazione dell'eutanasia, si fornisce quale Memoria per le Commissioni congiunte la seguente

**Scheda della ordinanza Corte Costituzionale n. 207 ANNO 2018**

Udienza pubblica del 23.10.2018

Deposito del 16.11.2018

a cura di Filomena Gallo, Irene Pellizzone, Stefano Bissaro, Rocco Berardo<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> La presente scheda è pubblicata a nome dell'intero collegio difensivo di Marco Cappato (Filomena Gallo, Vittorio Manes, Massimo Rossi, Gian Domenico Caiazza, Francesco Di Paola, Irene Pellizzone, Stefano Bissaro, Rocco Berardo).

La Corte Costituzionale con il deposito delle motivazioni odierne accoglie pienamente l'impostazione della difesa di Marco Cappato costituitasi come parte privata nel giudizio di legittimità costituzionale.

### **Premessa**

Con questa storica decisione, la Corte costituzionale afferma che la previsione di un “ostacolo assoluto” alla richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al più lento decorso, conseguente all'interruzione delle cure – apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa – non è conforme agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione.

La Corte riconosce infatti che il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare illegittimamente la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, imponendogli un'unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa offrire tutela ad altri interessi costituzionali.

La Corte inoltre assegna al Parlamento un termine, il 24 settembre 2019, per intervenire al fine di rimuovere l'incostituzionalità, in uno spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale. In attesa dell'intervento parlamentare, il giudizio nei confronti di Marco Cappato rimane sospeso. Anche gli analoghi giudizi pendenti dinanzi ad altre autorità giudiziarie dovranno essere parimenti sospesi, così da evitare l'applicazione dell'art. 580 c.p., e dovranno essere sollevate in essi ulteriori questioni di legittimità costituzionale da sottoporre ai giudici costituzionali<sup>2</sup>.

### **Fatto:**

Fabiano Antoniani, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto il 13 giugno 2014, rimane tetraplegico ed è affetto da cecità bilaterale corticale permanente. Necessita dell'ausilio, pur non continuativo, di un respiratore e di periodiche asportazioni di muco; non è autonomo nell'alimentazione (venendo nutrito in via intraparietale) e nell'evacuazione.

È colpito, altresì, da ricorrenti spasmi e contrazioni, che gli provocano acute sofferenze, non completamente alleviabili farmacologicamente, se non mediante sedazione profonda. Conserva, però, intatte le sue facoltà intellettive. All'esito di lunghi e ripetuti ricoveri ospedalieri e di vari tentativi di riabilitazione e di cura (comprensivi anche di un trapianto di cellule staminali), si constata l'irreversibilità della sua condizione. Fabiano matura, perciò, a poco meno di due anni di distanza dall'incidente, la volontà di porre fine alla sua esistenza, comunicandola ai propri cari. Di fronte ai tentativi della madre e della fidanzata di dissuaderlo dal suo proposito, per dimostrare la propria irremovibile determinazione, intraprende uno “sciopero” della fame e della parola, rifiutando per alcuni giorni di essere alimentato e di parlare. In seguito, nel maggio del 2016, prende contatto, tramite la propria fidanzata, con

---

<sup>2</sup> Sentenza: <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=207>  
COMUNICATO:  
[https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC\\_CS\\_20181116113754.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20181116113754.pdf)

organizzazioni svizzere che si occupano dell'assistenza al suicidio: pratica consentita, a certe condizioni, dalla legislazione elvetica.

Nel medesimo periodo, entra in contatto con Marco Cappato, il quale gli prospetta la possibilità di sottoporsi in Italia a sedazione profonda, interrompendo i trattamenti di ventilazione e alimentazione artificiale.

Di fronte al suo fermo proposito di recarsi in Svizzera per il suicidio assistito, Marco Cappato accetta di accompagnarlo in automobile presso la struttura prescelta.

Nei mesi successivi, una volta verificata la possibilità di accedere al farmaco letale secondo la procedura svizzera (luce verde), Fabiano ribadisce costantemente la propria scelta, comunicandola dapprima agli amici e poi pubblicamente (tramite un filmato e un appello al Presidente della Repubblica) e affermando di viverla come “una liberazione”.

Il 25 febbraio 2017 viene quindi accompagnato da Marco Cappato in Svizzera, a bordo di un'autovettura appositamente predisposta, con al seguito un'altra autovettura, sulla quale viaggiano la madre e la fidanzata.

Il suicidio assistito avviene due giorni dopo (il 27 febbraio 2017): azionando con la bocca uno stantuffo, Fabiano si inietta il farmaco letale.

Il giorno seguente, Marco Cappato si autodenuncia, a Milano, ai carabinieri.

Prende così avvio il procedimento penale in cui lo stesso Marco Cappato è chiamato a rispondere della violazione dell'art. 580 c.p. da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano, che formula, nonostante la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica, l'imputazione coatta.

Marco Cappato è quindi tratto a giudizio davanti alla Corte d'Assise di Milano, tanto per aver rafforzato il proposito di suicidio di Fabiano, quanto per averne agevolato l'esecuzione.

A termine dell'istruttoria dibattimentale, il collegio milanese, con ordinanza del 14 febbraio 2018, solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale:

- a) «nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio», per ritenuto contrasto con gli artt. 2, 13, primo comma, e 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848;
- b) «nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione dell'esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell'aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 [recte: 12] anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione», per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.

**Nel dettaglio dunque la sentenza può essere così sintetizzata:**

1. La Corte costituzionale parte dal presupposto che l'art. 580 c.p. preserva una importante funzione anche nell'ordinamento costituzionale, potendo essere attualizzato alla luce dell'esigenza di tutela dei soggetti più fragili, come persone malate, depresse, psicologicamente vulnerabili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a porre fine prematuramente alla propria vita, anche, ipoteticamente, per "ragioni di personale tornaconto".

Si tratta di una importante funzione dell'art. 580 c.p., che la parte privata non ha mai inteso mettere in discussione e che risponde, come sottolinea la Corte costituzionale, all'importante compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.).

Ciò premesso, la Corte costituzionale sviluppa il suo ragionamento sulla base della constatazione che, grazie all'evoluzione della tecnologia, si profilano oggi situazioni inimmaginabili all'epoca di approvazione del codice penale fascista, in cui il malato è "strappato alla morte", ma fortemente compromesso nelle sue funzioni vitali, tanto da dover essere trattato in modo profondamente diverso dall'ordinamento.

La Corte, in particolare, si riferisce ai casi in cui il soggetto sia (a) affetto da una patologia irreversibile, (b) in condizioni di sofferenze fisiche e psicologiche ritenute assolutamente intollerabili, (c) sia tenuto in vita mediante trattamenti di sostegno vitale, (d) ma sia rimasto capace di intendere e di volere.

In presenza di queste condizioni, l'art. 580 c.p. pone in essere una violazione del diritto costituzionale a rinunciare alle cure, di cui all'art. 32 Cost., ritenuto dalla Corte, come suggerito dalla parte privata, parametro implicito della questione di legittimità costituzionale. È vero infatti, come sottolineato dai giudici costituzionali, che per il malato è sempre possibile rifiutare le terapie in corso (sentenze Englaro e Welby, recepite dalla l. n. 219 del 2017), eventualmente beneficiando anche della terapia del dolore e della sedazione profonda (l. n. 38 del 2010).

Tuttavia, la Corte costituzionale sottolinea che il divieto per il medico di farsi carico di richieste come quella di Fabiano Antoniani impone al malato di subire un processo "più lento, in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care".

Da questo punto di vista il caso di specie, come affermano gli stessi giudici costituzionali, è paradigmatico.

La Corte costituzionale censura quindi l'assolutezza del divieto dell'art. 580 c.p., affermando che "se il cardinale rilievo del valore della vita non esclude l'obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l'interruzione dei trattamenti sanitari [...], non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all'accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento – apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa – conseguente all'anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale".

Allo stesso tempo, la Corte constata che in queste drammatiche situazioni viene meno l'esigenza di tutela dei soggetti fragili, essendo il malato determinatosi a porre fine alla propria vita in modo autonomo e consapevole e al fine di accomiarsi dalla vita seguendo la propria intima concezione di dignità.

**Sono, quindi, violati dall'art. 580 c.p. i principi costituzionali scolpiti negli artt. 2, 13, 32 Cost., giacché viene illegittimamente compressa la libertà di autodeterminazioni del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle volte a liberarlo definitivamente dalle sofferenze, nonché l'ulteriore principio della dignità umana, di cui all'art. 3 Cost.**

2. Una volta accertata la violazione di tali parametri costituzionali, la Corte ritiene però necessario, anziché dichiarare immediatamente l'incostituzionalità dell'art. 580 c.p., rinviare la questione al 24 settembre 2019, per consentire al Parlamento di introdurre una disciplina ad hoc, che, oltre a escludere la rilevanza penale delle condotte di agevolazione al suicidio nei casi sopra delineati, si faccia carico di regolare la materia, individuando le condizioni in presenza delle quali il diritto del malato di liberarsi dalle proprie sofferenze debba essere garantito mediante la somministrazione di un farmaco idoneo a provocarne entro un breve lasso di tempo la morte.

Vi sono infatti, rileva la Corte, elementi che richiedono un ponderato bilanciamento che, in prima battuta, spetta al Parlamento.

Interessante notare come l'ordinanza sottolinei che un'ideona *sedes materiae* per tale nuova disciplina potrebbe essere la **l. n. 219 del 2017**, dimostrando così che l'accertamento dell'incostituzionalità non discende solo dall'assolutezza del divieto penale, ma deriva anche dalla presenza di un vuoto di tutela costituzionale.

Infine, i giudici costituzionali danno conto del contesto giurisprudenziale internazionale, richiamando pronunce della Corte suprema canadese e della Corte suprema inglese che, per certi versi, forniscono una conferma dell'impianto della conclusione raggiunta e dell'esigenza di coinvolgere il Parlamento, secondo uno spirito dialettico e nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Proprio per impedire che la normativa non conforme a Costituzione rimanga in vigore, la Corte costituzionale ha dunque sviluppato un modello decisorio inedito in Italia.

Anche da questo punto di vista, pertanto, la sentenza n. 207 del 2018 segna un punto di svolta nella storia della giurisprudenza costituzionale italiana.

### **Conclusioni**

Con le motivazioni oggi depositate la Corte Costituzionale perviene ad una pronuncia di accertamento di un vizio di legittimità costituzionale, la cui esecutività viene, per rispetto del Parlamento e delle sue funzioni, differita. La Corte concede dunque al Parlamento un termine, **perentorio**, per provvedere.

Ove dovesse perdurare l'inerzia del Parlamento, è evidente che la Corte sarà costretta ad intervenire, per sanare il *vulnus* riscontrato.

Il *vulnus* in questione viene compiutamente descritto dal seguente passaggio motivazionale: *“il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost.”*

Non deve pertanto cessare la mobilitazione sul tema da parte delle forze politiche e sociali attente ai diritti della persona, affinché il Parlamento adempia ai suoi compiti istituzionali, intervenendo su una normativa – la l. n. 219 del 2017 - che, come sostenuto dalla Corte Costituzionale, non offre adeguata tutela a situazioni costituzionali meritevoli di protezione.